

FONDO 394/81 - Circolare n. 1/394/2022

Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia

Quadro normativo di riferimento

- Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, articolo 2, primo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, relativo al Fondo 394/81 ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, articolo 5-ter ("Misure a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge, il 5 aprile 2022, n. 28;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. "de minimis");
- Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 final del 24 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e s.m.i., in particolare, la sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato");
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 72, primo comma, lett. d), convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al «Fondo per la promozione integrata»;
- Delibera del Comitato Agevolazioni del 28 aprile 2022.

1. Definizioni

Bilancio	Bilancio civilistico, comprensivo di tutti gli allegati, approvato e depositato.
Cofinanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'art. 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato, ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. n 14/2022 convertito dalla L. n. 28/2022, erogato a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, secondo condizioni e modalità stabiliti con delibere del Comitato Agevolazioni, e concesso nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di aiuti di Stato e in particolare della sezione 2.1 del <i>Temporary Crisis Framework</i> , come autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Comitato Agevolazioni	Il Comitato Agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 270, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, la quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, nonché a definire condizioni e modalità della misura e a deliberare l'Intervento Agevolativo.
Consolidamento	La verifica effettuata sulle Spese Ammissibili rendicontate e sulla documentazione presentata, anche ai fini dell'Erogazione, con riferimento all'Intervento Agevolativo, come disciplinata dalla presente Circolare.
Conto Corrente Dedicato	Il conto corrente che: <ul style="list-style-type: none"> a) l'Impresa Richiedente ha aperto presso un istituto bancario (i) nel 2021 per l'accesso ad un Finanziamento agevolato erogato da SIMEST oppure (ii) non oltre i 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della Domanda e in ogni caso prima di sostenere qualsiasi delle Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento), dandone tempestiva comunicazione a SIMEST tramite il Portale e caricando contestualmente sul Portale copia del relativo contratto sottoscritto con l'istituto bancario. A tal riguardo, qualora l'Impresa Richiedente abbia già aperto un Conto Corrente Dedicato per un altro Finanziamento agevolato erogato da SIMEST, potrà indicare le coordinate bancarie del predetto conto corrente caricando nuovamente il relativo contratto. b) l'Impresa Richiedente dovrà utilizzare in via esclusiva per tutte le Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5. (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento); c) SIMEST utilizzerà in via esclusiva per effettuare l'Erogazione;

	Nota: qualsiasi pagamento effettuato tramite il Conto Corrente Dedicato dovrà riportare nella causale: (i) il numero del CUP relativo all'Intervento Agevolativo (ii) numero e data di emissione delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti.
Contratto	Il contratto disciplinante l'Intervento Agevolativo, composto dalla Domanda, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari, comprese eventuali modifiche successive, stipulato tra SIMEST e l'Impresa Richiedente.
Contratto di fornitura	Il contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi.
CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come successivamente modificato e integrato, e alle delibere attuative del CIPE in materia vigenti, comunicato da SIMEST all'Impresa Richiedente nella Lettera di Esito.
Data di Stipula	La data di ricezione da parte di SIMEST delle Condizioni Particolari sottoscritte per accettazione dall'Impresa Richiedente.
DNSH	<p>Principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852¹, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01), ai sei obiettivi ambientali come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine; 4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente; 5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
Domanda	La richiesta di Intervento Agevolativo di cui alla presente Circolare.
Erogazione	Ogni importo del Finanziamento e del Cofinanziamento erogato da SIMEST all'Impresa Richiedente sulla base dei termini e condizioni di cui alle Condizioni Particolari.
Esclusioni	<p>Sono esclusi dall'accesso all'Intervento Agevolativo le imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) con attività e attivi: <ol style="list-style-type: none"> (a) connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle - ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui

¹ Il Regolamento Tassonomia è relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione ("tassonomia") delle attività economiche ecosostenibili.

all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo (2021/C58/01);

- (b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo²;
 - (c) connessi alle discariche di rifiuti e agli inceneritori. L'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita - le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto;
 - (d) connessi agli impianti di trattamento meccanico biologico. L'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita - le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto;
 - (e) nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- 2) con attività escluse dal sostegno di InvestEU, di cui all'Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021;
- 3) attive nel settore bancario e finanziario;
- 4) attive in via prevalente nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. In particolare:
- SEZIONE A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca tutte le attività;
 - SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:
 - 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
 - 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi).
- 5) destinatarie (o i cui amministratori, soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e comunque soggetti agenti per suo conto o coinvolti nella prospettata operazione siano destinatari), direttamente o indirettamente, di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva (inclusa ogni misura che proibisca rapporti con specifici Stati o Governi), di volta in volta applicabile, da parte dell'Unione Europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite, inseriti nelle cc.dd. Black List comunitarie e internazionali, anche tenuto conto di quanto previsto ai punti 33 e 38 del Temporary Crisis Framework.

Esercizio completo

Si considera completo un esercizio di dodici mesi interi, vale a dire trecentosessantacinque (365) giorni.

² I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

Esito della Domanda	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera dell'Intervento Agevolativo da parte del Comitato Agevolazioni, contenente tra l'altro la comunicazione dell'esito della delibera, i numeri di COR ³ e CUP.
Fatturato estero/fatturato totale	Rapporto tra il fatturato medio estero a livello aggregato verso l'Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e il fatturato medio totale calcolato sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con riferimento ai valori dei righe VE30, VE34 e VE50.
Finanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di finanziamento agevolato in regime c.d. "de minimis" erogato a valere sulle risorse del Fondo 394/81 secondo condizioni e modalità stabiliti con delibera del Comitato Agevolazioni.
Fondo 394/81	Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394, (anche il "Fondo").
Fondo Promozione Integrata	Fondo di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni; per la concessione della quota di Cofinanziamento.
Giorno	Un qualunque giorno di calendario, ove non diversamente definito.
Impresa Richiedente	L'Impresa Italiana Richiedente l'Intervento Agevolativo.
Intervento Agevolativo ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. n 14/2022 convertito dalla L. n. 28/2022	La concessione di un Finanziamento ed eventuale quota di Cofinanziamento.
Mid Cap	Impresa a media capitalizzazione per tali intendendosi l'impresa non qualificabile come PMI con un numero di dipendenti non superiore alle 1.500 unità calcolate conformemente all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e s.m.i.
Periodo di realizzazione	Il periodo che inizia dalla data di presentazione della Domanda e termina il secondo esercizio intero successivo alla Data di Erogazione.
PMI	Piccola e media impresa come individuata dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle risulta avere meno di 250 dipendenti e almeno: i) un fatturato inferiore a € 50 mln o ii) un totale di bilancio inferiore a € 43 mln.
Portale di SIMEST	Il Portale al seguente indirizzo https://myareasacesimest.it/ .
Sito di SIMEST	Il sito istituzionale di SIMEST al seguente indirizzo www.simest.it
Temporary Crisis Framework	Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 final del 24 marzo 2022 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e s.m.i., e in particolare la Sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato".

2. Finalità e condizioni di ammissibilità all'Intervento Agevolativo.

³ COR (Codice identificativo dell'aiuto): è il codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti in esito alla registrazione degli aiuti concessi con l'Intervento Agevolativo.

2.1 Finalità	Intervento Agevolativo a sostegno delle Imprese italiane (PMI e MID Cap) con esportazioni dirette verso l'Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero nei predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.
2.2 Condizioni di ammissibilità	<p>Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, alla data della Domanda, l'Impresa Richiedente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere un'impresa con sede legale in Italia costituita in forma di società di capitali, configurabile come PMI o Mid Cap. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una Rete Soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di Rete⁴; - essere in stato di attività e risultare iscritta al registro delle imprese; - aver depositato presso il Registro imprese almeno tre Bilanci relativi a tre Esercizi completi. I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale); - avere un rapporto Fatturato estero/fatturato totale almeno pari al 20%, come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF; - dichiarare un calo del fatturato estero a livello aggregato verso l'Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia e di prevedere che, al termine dell'esercizio 2022, tale calo di fatturato sia complessivamente pari o superiore al 20% del fatturato medio estero realizzato verso questi tre paesi nel triennio precedente. <p>Fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla presente circolare e dal Contratto, alla data di presentazione della Domanda l'Impresa Richiedente non deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (i) essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale, (ii) essere nelle condizioni perché una tale procedura possa essere richiesta nei suoi confronti (iii) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, (iv) rientrare nella categoria di <i>scoring</i> SIMEST A5; - trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; - rientrare tra le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato i relativi importi; - rientrare nell'ambito delle Esclusioni - salvo quanto indicato al punto successivo. <p>Infine, qualora l'Impresa Richiedente sia attiva solo in via secondaria nel punto 4) di cui alle Esclusioni (i.e. settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – e a tal fine, si farà riferimento ai settori come indicati alla CCIAA –), dovrà rilasciare “Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi” sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare.</p>

3 Condizioni dell'Intervento Agevolativo

3.1 Importo massimo dell'Intervento Agevolativo	L'importo concedibile dell'Intervento Agevolativo è pari al 25 % dei ricavi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico) dell'Impresa Richiedente ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 e un massimo, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'Impresa Richiedente, secondo gli importi indicati nella tabella di seguito:
--	---

Dimensione	Classi di Scoring SIMEST	
	A1 – A2	A3- A4
PMI e Mid Cap	1.500.000	800.000

L'importo dell'Intervento Agevolativo, nei limiti dell'importo massimo sopra indicato, è richiesto dall'Impresa Richiedente a titolo di Finanziamento. Una quota dell'importo richiesto può essere riconosciuta a titolo di Cofinanziamento, secondo termini condizioni e modalità indicate nella presente Circolare e comunque nei limiti dell'aiuto massimo concedibile di euro 400.000.

⁴ Ai sensi del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

	<p>Fermo restando l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo, alla data di delibera del Comitato Agevolazioni l'esposizione complessiva dell'Impresa Richiedente verso il Fondo⁵ (inclusa l'esposizione attesa con la concessione l'Intervento Agevolativo oggetto della Domanda) non dovrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.</p> <p>L'Intervento Agevolativo è in ogni caso erogato all'Impresa Richiedente, subordinatamente alla verifica della disponibilità del proprio plafond residuo di aiuti di Stato.</p>
<p>3.2 Cofinanziamento</p>	<p>Il Cofinanziamento può essere concesso fino al 40% dell'importo complessivo dell'Intervento Agevolativo, nella misura e alle condizioni stabilite con delibera del Comitato Agevolazioni subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.</p> <p>In ogni caso l'importo complessivo del Cofinanziamento non può eccedere in alcun momento il limite massimo di aiuti di Stato, di cui alla sezione 2.1. del Temporary Crisis Framework, pari a euro 400.000 per Impresa Richiedente, quale impresa unica come definita dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Tale limite massimo viene verificato tenendo conto degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" non cumulabili, e di altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati - approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework⁶.</p> <p>Qualora l'Impresa Richiedente non avesse plafond disponibile ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework, e/o non vi fossero le condizioni per la concessione della quota di Cofinanziamento, l'Intervento Agevolativo richiesto potrà essere concesso integralmente o parzialmente a titolo di Finanziamento.</p> <p>Il Cofinanziamento è in ogni caso erogato nei limiti dell'importo massimo subordinatamente alla verifica del <i>plafond</i> Temporary Framework disponibile dell'Impresa Richiedente.</p>
<p>3.3 Durata del Finanziamento</p>	<p>Il Finanziamento ha una durata che si divide in due periodi: Periodo di preammortamento e Periodo di ammortamento.</p> <p>Periodo di preammortamento: decorre dalla data di erogazione del Finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data. Gli interessi durante tale periodo sono corrisposti al tasso di riferimento⁷ in via semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), a partire dalla data di erogazione, fino al termine del periodo di preammortamento.</p> <p>Periodo di ammortamento: 4 anni successivi al termine del periodo di preammortamento. Il rimborso avviene in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante a Tasso Agevolato, a partire dal termine del periodo di preammortamento.</p>
<p>3.4 Tasso Agevolato</p>	<p>Tasso d'interesse agevolato pari allo 0% applicato al Periodo di Ammortamento subordinatamente all'esito positivo (i) della verifica post erogazione per la conferma dell'agevolazione di cui al paragrafo 4.7 e (ii) del Consolidamento.</p>
<p>3.5 Garanzie</p>	<p>Previste a valere sul Finanziamento concesso in funzione della Classe di <i>scoring</i> SIMEST attribuita all'Impresa Richiedente, sulla base delle modalità e delle condizioni deliberate dal Comitato Agevolazioni.</p> <p>Sono ammissibili da SIMEST le seguenti tipologie di garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da: <ul style="list-style-type: none"> a. un istituto bancario, con sede legale in Italia e in ogni caso di gradimento per SIMEST; b. una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS e in ogni caso di gradimento per SIMEST; c. un intermediario finanziario affidato da SIMEST (elenco consultabile nel Sito di SIMEST al seguente link https://www.simest.it/approfondimenti/intermediari-finanziari-affidati).

⁵ Incluse le quote a valere sulle risorse del Fondo promozione integrata e del fondo per la crescita sostenibile, quando previsti.

⁶ Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma di tale sezione, non sono presi in considerazione per la verifica del plafond Temporary Framework disponibile dell'Impresa Richiedente.

⁷ Aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest>. Il tasso applicato è quello vigente al momento della delibera.

- (ii) pegno su saldo di conto corrente di SIMEST per una quota del Finanziamento deliberato, trattenuta al momento dell'erogazione e corrispondente alla garanzia prestata;
- (iii) altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Le garanzie dovranno essere concesse secondo i testi approvati dal Comitato Agevolazioni e disponibili sul Sito di SIMEST al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/documentazione-per-garanzie>.

3.6 % Garanzie

Classi di <i>scoring</i> SIMEST per Impresa Richiedente (PMI)	% garanzia
A1	0%
A2	0%
A3	20%
A4	40%
A5	Non ammissibile all'Intervento

Le classi di scoring sono determinate in base al sistema di rating elaborato dalla Banca del Mezzogiorno (Mediocredito Centrale - MCC), in applicazione presso il Fondo Centrale di Garanzia. Il sistema realizzato da MCC associa a ciascuna Impresa Richiedente un valore di rating espresso su una scala costituita da 12 classi che attribuiscono il merito di credito5

3.7 Interessi e interessi di mora

Gli interessi sono dovuti dalla data di Erogazione del Finanziamento sino alla data di pagamento. In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente corrisponderà interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

4 Richiesta, concessione dell'Intervento Agevolativo ed Erogazione

4.1 Richiesta e istruttoria di Intervento Agevolativo

L'Impresa Richiedente può presentare una sola Domanda a SIMEST nei limiti di cui al precedente Paragrafo 3.1.

Per richiedere l'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale, compilare la Domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale.

La Domanda è completa solo se debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti. In caso di Domanda incompleta, l'Impresa Richiedente deve fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria, che devono essere forniti nei termini indicati nella relativa comunicazione.

In caso di mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti, l'Impresa Richiedente riceve un preavviso di archiviazione da parte di SIMEST con un termine perentorio di dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di pre archiviazione per presentare a mezzo PEC chiarimenti/integrazioni, eventualmente corredati dalla relativa documentazione completa e debitamente sottoscritta.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine di dieci (10) giorni, oppure in caso di documentazione incompleta o insufficiente, SIMEST procede all'archiviazione definitiva della Domanda, dandone comunicazione all'Impresa Richiedente.

SIMEST avvia l'istruttoria delle richieste di ammissione all'Intervento Agevolativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della Domanda e le sottopone alle determinazioni del Comitato Agevolazioni, secondo l'ordine di completamento della documentazione necessaria e di conclusione dell'istruttoria stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo.

Dal completo ricevimento di tutta la documentazione necessaria, SIMEST sottopone per delibera la richiesta di Intervento Agevolativo alla prima riunione utile del Comitato Agevolazioni.

Tutte le comunicazioni dell'Impresa Richiedente a SIMEST e di SIMEST all'Impresa Richiedente devono essere effettuate via PEC.

4.2 Dichiarazioni ai sensi della Domanda

In fase di presentazione della Domanda, l'Impresa Richiedente deve prendere visione delle Condizioni Generali del Contratto e, in conformità con i requisiti previsti dal Contratto e dalla Domanda stessa, deve, *inter alia*, dichiarare e garantire (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):

- 1) di non rientrare nell'ambito delle Esclusioni in relazione all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo;
- 2) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo al principio "non arrecare un danno significativo" ("*Do no significant harm – DNSH*") e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- 3) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo al rispetto del divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese con altre agevolazioni pubbliche;
- 4) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
- 5) che alla data della presentazione della Domanda non si trova in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il legale rappresentante, dovrà inoltre, ai sensi della Domanda, fornire dichiarazioni riguardanti:

- il proprio casellario giudiziale;
- l'insussistenza di cause ostative all'ottenimento dell'Intervento Agevolativo ai sensi della normativa antimafia;
- i poteri di sottoscrizione del Contratto e di tutti gli atti connessi.

4.3 Delibera	La delibera dell'Intervento Agevolativo è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, rimane comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie del Fondo e al verificarsi delle altre condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni ai sensi della disciplina applicabile.
4.4. Condizioni per la stipula	La stipula del Contratto può essere subordinata allo scioglimento di alcune condizioni sospensive entro tre (3) mesi dall'esito, che potranno, di volta in volta, essere stabilite dal Comitato Agevolazioni con proprie delibere e riportate nella Lettera di Esito.
4.5 Stipula del Contratto	Il Contratto si considera sottoscritto a seguito della restituzione tramite Portale del modulo di accettazione firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione via PEC delle Condizioni Particolari.
4.6 Modalità di Erogazione	L'Erogazione dell'Intervento Agevolativo avviene in una sola <i>tranche</i> pari al 100% dell'importo complessivo, sul Conto Corrente Dedicato dell'Impresa Richiedente, subordinatamente alle positive verifiche e ai controlli previsti, ed entro trenta (30) giorni dalla data di adempimento delle condizioni sospensive per l'erogazione (incluse eventuali garanzie) che dovranno essere soddisfatte entro tre (3) mesi dalla Data di Stipula.
4.7. Verifica post erogazione per la conferma dell'agevolazione	<p>Entro il 31 dicembre 2023, l'Impresa Richiedente dovrà attestare in relazione all'esercizio 2022 un calo di fatturato estero a livello aggregato verso l'Ucraina e/o la Federazione russa e/o la Bielorussia di almeno il 20% rispetto al fatturato medio estero realizzato nel triennio precedente e dichiarato in sede di presentazione della Domanda verso le medesime geografie.</p> <p>Il fatturato estero dovrà essere dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF, tenuto conto dei righe VE30, VE34 e VE50 dell'ultima dichiarazione IVA relativa all'anno 2022.</p> <p><u>In caso di esito negativo della suddetta verifica</u>, l'Intervento Agevolativo sarà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) revocato in relazione alla quota di Cofinanziamento; 2) rimborsato al tasso di riferimento in relazione alla quota di Finanziamento agevolato.

5 Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento

5.1 Spese ammissibili	<p>In linea con le Finalità di cui al Paragrafo 2.1, le spese ammissibili e finanziabili – fermo restando quanto indicato al paragrafo 5.3 relativamente al periodo in cui le spese devono essere effettuate e quello in cui devono essere realizzate le relative attività - sono quelle elencate di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> ○ acquisto di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti ○ tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
------------------------------	---

2. spese per la realizzazione di una nuova struttura commerciale, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia. Per struttura commerciale si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione;
3. spese per consulenze⁸ e studi volti all'individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
4. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero finalizzati all'individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
5. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina, Federazione Russia e/o Bielorussia;
6. spese per la consulenza⁹ finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell'importo deliberato.

L'Intervento Agevolativo può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili.

5.2 Spese escluse

Sono comunque escluse dalle Spese Ammissibili le seguenti spese:

- spese per attività connesse all'esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati (incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le *fee* legate al venduto), alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- spese relative ad attività correnti dell'Impresa Richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese relative al personale dell'Impresa Richiedente o di soggetti riferibili all'Impresa Richiedente quali esponenti o soci dell'Impresa Richiedente o spese per consulenze continuative o periodiche che rientrano nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità);
- spese oggetto di altra agevolazione pubblica (ivi incluso il c.d. doppio finanziamento);
- spese connesse ai settori esclusi di cui alle Esclusioni;
- spese non conformi ai requisiti della presente Circolare.

5.3 Rendicontazione delle Spese Ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, le Spese Ammissibili:

- devono essere sostenute successivamente alla ricezione dell'Esito della Domanda e entro il Periodo di Realizzazione;
- si considerano sostenute alla data in cui avviene l'effettivo pagamento tramite il Conto Corrente Dedicato;
- devono essere effettuate indicando all'interno della causale di ogni pagamento/movimentazione:
 - o i "riferimenti delle fatture" (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i pagamenti effettuati;
 - o il "numero di CUP" a cui il Finanziamento e l'eventuale Cofinanziamento si riferisce;

⁸ Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla presente Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

⁹ Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla presente Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di istruttoria pre delibera.

- ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall'estratto conto del Conto Corrente Dedicato;
- devono essere documentate con fattura o altro documento fiscalmente valido con indicazione dettagliata delle singole spese effettuate;
- devono essere conformi al DNSH, sulla base dei termini e delle condizioni della "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità al DNSH" sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare;
- devono essere sostenute esclusivamente dall'Impresa Richiedente;
- devono riferirsi ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione, ferma restando l'ammissibilità delle sole spese sostenute dalla data di ricezione dell'Esito della domanda, contenente l'indicazione del CUP assegnato;
- dovranno essere accompagnate dalla "Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente", sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare, attestante l'effettiva fornitura nel Periodo di Realizzazione dei servizi e/o beni richiesti dall'Impresa Richiedente e indicati nel contratto di fornitura.

5.4 Consolidamento

Ai fini del consolidamento della verifica delle Spese Ammissibili rendicontate, al termine del Periodo di Realizzazione, e comunque entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Realizzazione, l'Impresa Richiedente dovrà fornire la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata utilizzando il Portale:

- (i) della rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate;
- (ii) nonché, di ogni altro documento richiesto al fine di verificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per cui è richiesto l'Intervento Agevolativo.

In seguito al Consolidamento, SIMEST entro sei (6) mesi dal termine del periodo di realizzazione conferma le condizioni deliberate per il rimborso della quota del Finanziamento erogato.

6 Obblighi dell'Impresa Richiedente e cause di revoca

6.1 Obblighi dell'Impresa Richiedente

Fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 5.3. "Rendicontazione delle Spese Ammissibili" della presente Circolare e di cui al Contratto, l'Impresa Richiedente deve, a pena di revoca dell'Intervento Agevolativo:

- conservare in originale fino all'integrale rimborso del Finanziamento, con riferimento a tutte le Spese Ammissibili rendicontate in relazione all'Intervento Agevolativo):
 - o documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati e relative fatture;
 - o documentazione/certificazioni indicate nella "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità al DNSH" e relativi Allegati e Sub Allegati;
 - o ogni ulteriore documentazione inerente l'Intervento Agevolativo;
- fornire a SIMEST, in copia conforme all'originale, la documentazione di cui al punto che precede, entro il termine di quindici (15) giorni dalla richiesta di SIMEST,
- consentire qualunque controllo, indagine tecnica, amministrativa e legale comprese eventuali perizie, sostenendone i relativi costi, nonché a fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni contabili che verranno richiesti e di cui garantisce l'autenticità;
- fornire, attraverso il Portale, per l'Erogazione e, successivamente in fase di rendicontazione delle spese, l'articolazione dei dipendenti per sesso e per fasce di età;
- fornire, attraverso il Portale, in sede di rendicontazione delle spese, i dati anagrafici del titolare effettivo.

6.2 Revoca dell'Intervento Agevolativo

Ferme restando le altre ipotesi di revoca previste dalla presente Circolare, dal Contratto e, in generale, dalla disciplina applicabile, l'Intervento Agevolativo è revocato, in tutto o in parte, *inter alia*, qualora:

- a. risulti che l'Impresa Richiedente non aveva i requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo;
- b. la documentazione fornita dall'Impresa Richiedente a SIMEST, in ogni fase dell'Intervento Agevolativo, risulti – anche solo parzialmente - incompleta o irregolare;
- c. con riferimento al Cofinanziamento, la verifica post erogazione di cui al paragrafo 4.7 abbia esito negativo;
- d. l'Impresa Richiedente non abbia rendicontato le Spese Ammissibili nei termini e con le modalità previste dalla presente Circolare;
- e. in caso di risoluzione del Contratto o di decadenza dell'Impresa dal beneficio del termine;
- f. l'Impresa Richiedente sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti di SIMEST in attuazione delle previsioni di altri contratti di qualsiasi natura;

La revoca agirà in via parziale o totale al fine di garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento Agevolativo e delle singole Spese Ammissibili previste dalla presente Circolare.

In conseguenza della revoca, l'Impresa Richiedente dovrà:

- i) restituire il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato, corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, con gli interessi a tasso di riferimento, maggiorato del 2% e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di usura;
- ii) restituire il Cofinanziamento erogato, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST, aumentato degli interessi agli stessi tassi applicati al Finanziamento a far data dalla relativa Erogazione;
 - nei casi di revoca totale, in misura integrale;
 - nei casi di revoca parziale, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato e non utilizzato per le Spese Ammissibili finanziabili ai sensi della presente Circolare, laddove tali spese si intenderanno effettuate in modo proporzionale a valere sul Finanziamento e Cofinanziamento.

L'Intervento Agevolativo è revocato previo invio all'Impresa Richiedente di comunicazione di avvio del procedimento di revoca da effettuarsi prima dell'adozione del provvedimento di revoca, con termine a favore dell'impresa non inferiore a quindici (15) giorni ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte o documentazione pertinente.

In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente corrisponderà interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

Allegati (disponibili sul Sito)

- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi"*
- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità al DNSH"*
- *Format di "Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente"*